



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Augusto Amari

DATO ATTO	<p>Che i sigg.ri A.P. (classe 42) S.P. R.P. G.C. in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno (di seguito ADS) del sig. M.P, il sig. F.P. e il sig. A.P. (classe 79) hanno promosso contro questa Azienda un procedimento giudiziario sommario (ex art. 702 bis c.p.c.) per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del decesso del congiunto sig. V.P.;</p> <p>che al giudizio è stato assegnato il numero di R.G.n.15575/21;</p> <p>che tale rito sommario era stato azionato dal momento che i ricorrenti avevano precedentemente promosso un accertamento tecnico preventivo (R.G. n.21440/2019), avente ad oggetto la medesima fattispecie;</p> <p>che la difesa aziendale è stata curata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;</p>
PRESO ATTO	<p>che i ricorrenti, in sede di giudizio sommario, hanno prodotto la relazione a firma del collegio peritale dei cc.tt.uu., (dott.ri Riccardo Lopez De Onate, Filippo La Seta e Salvatore Di Rosa) depositata nel già citato procedimento di istruzione preventiva (R.G. n. 21440/2019) invocandone le risultanze;</p> <p>che in tale sede i cc.tt.uu, ravvisavano <i>“profili di criticità sia per l'aspetto prettamente neurochirurgico sia quello infettivologico”</i> e sottolineavano che <i>“peraltro, se è vero che l'infezione nosocomiale ha rappresentato un fattore concausale dell'aggravamento del quadro sistemico del paziente, altrettanto significativo ruolo eziologico va attribuito all'errato management (sia quanto alla tempistica che alla tecnica esecutiva) del trattamento specialistico neurochirurgico dall'esordio del trauma (formazione di fistola liquorale a seguito di una non adeguata sutura della meninge, costante gemizio, ritardo nel trattamento dell'igroma instauratosi dopo l'evacuazione dell'ematoma), che ha creato le condizioni per l'insorgenza del processo infettivo”</i>;</p>
DATO ATTO	<p>che il giudice con l'ordinanza repert n.7714/2024, che ha definito il giudizio sommario <i>de quo</i>, valorizzando le risultanze emerse dalle relazioni peritali, ha statuito come risultasse provata l'efficienza causale tra l'errato trattamento assistenziale posto in essere nei confronti del paziente e l'evento morte stante che è da ritenersi <i>“inequivocamente chiarito che: - le preesistenze cliniche del paziente lo ponevano in condizioni di particolare criticità essendo un soggetto a rischio per patologia severa metabolica e cardiopatia ischemico ipertensiva; - l'inosservanza delle tempistiche e delle procedure del trattamento neurochirurgico ha determinato un prolungamento dei tempi di possibile guarigione del paziente; - il processo infettivo nosocomiale costituisce quindi causa preponderante per il ritardo di guarigione ma anche un fattore concausale importante sulla genesi dell'ulteriore squilibrio metabolico ingeneratosi; - in modo controfattuale, attese le condizioni cliniche del paziente deducibili dalla storia anamnestica rilevabile in atti, non è possibile escludere che anche in assenza del fattore infettivo subentrato, la guarigione potesse avere esito certo, viste le incongruenze del trattamento neurochirurgico che hanno portato inevitabilmente ad ulteriori accessi ospedalieri e successivi interventi.”</i>;</p>
PRESO ATTO	<p>che, tanto premesso, il giudice in sede di ordinanza repert. n. 7714/2024 ha condannato quest'Azienda al pagamento di:</p> <p>- € 44.500,00 alla sig.ra G.C. in proprio e quale ADS del sig.M.P. al sig. F.P.</p>

e al sig. A.P. (cl. '79), iure successionis e in proporzione e nei limiti della rispettiva quota ereditaria (Danni non patrimoniali subiti dal sig. V.P. e risarcibili agli eredi *iure successionis*);

- € 49.242,00, ciascuno, ai sigg.ri A.P. (cl. '42), S.P. e R.P. (danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale);
- € 265.948,00 alla sig.ra G.C. in proprio (danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale);
- € 219.016,00 alla sig.ra G.C. quale ADS del sig. M.P.(danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale);
- € 148.618,00, ciascuno, al sig. F.P. e al sig. A.P.(cl. '79); (danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale)

tali somme oltre interessi compensativi al tasso dell'1,70% da calcolarsi sulle predette somme, devalutate alla data dell'1.4.2012 e progressivamente rivalutate secondo gli indici ISTAT FOI costo della vita dall'1.4.2012 alla presente decisione ed oltre interessi al saggio legale (art. 1284co. 1 cod. civ.), sull'importo all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, dalla decisione sino all'effettivo pagamento;

inoltre il Giudice poneva a carico della parte soccombente le spese processuali sostenute nel procedimento di ATP n. 21440/2019 r.g., liquidate in complessivi € 3.566,00, di cui € 3.280,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, ed oltre i compensi liquidati ai CCTTU, e quelle relative a questo giudizio, liquidate in complessivi € 10.420,00 di cui € 10.134,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi.

DATO ATTO

- che, al fine della stesura definitiva dell'odierna proposta deliberativa, l'Unità di Staff- Ufficio Legale e Contenzioso, con pec prot. N. 1157/2025 ha richiesto al legale di controparte, Avv. Francesco Lauri, specificazioni in ordine al pagamento dei beneficiari riguardo: la compilazione schede anagrafiche; chiarimenti sulla sussistenza, o meno, della prescritta autorizzazione del giudice tutelare alla riscossione delle somme statuite in ordinanza in capo alla sig.ra G.C. n.q. di ADS del sig. M.P.; le quote di successione apertasi a seguito della morte del sig. V.P.;
- che con missiva pec pervenuta al protocollo generale n. 11421/2025, l'Avv. Lauri comunicava che, giusta procura notarile rilasciata dal Notaio Dott.ssa Giulia Maria Vitrano in data 21 maggio 2019, gli assistiti tutti (**eccezion fatta per il sig. M.P. sottoposto ad amministrazione di sostegno**) lo avessero delegato all'incasso di tutte le somme dovute giusto risarcimento del danno occorso al congiunto sig. V.P.;
- che, inoltre, le quote ereditarie dei sigg.ri G.C. (in proprio e quale ADS del sig.M.P.) F.P. e A.P. (cl. '79) sono regolate dal diritto di successione legittima (e dunque 1/3 spetterà alla moglie sig.ra G.C. in proprio e la restante parte verrà divisa in parti uguali tra gli altri beneficiari secondo i dettami dell'art. 581 cod.civ.);
- che per quanto concerne le somme di spettanza della sig.ra G.C. n.q. di amministratore di sostegno, l'Avv. Lauri ha da ultimo veicolato l'autorizzazione del Giudice Tutelare Dott. Ciringione, recante data 4 marzo 2025 avente ad oggetto l'incasso delle predette somme;
- che pertanto andranno liquidati, giusto calcolo degli interessi compensativi e legali:
- a titolo di danni non patrimoniali subiti dal sig. V.P. e risarcibili agli eredi *iure successionis* € **18.146,77** per la sig.ra G.C. ed € **12.097,84** per la sig.ra

	<p>G.C. n.q. di amministratore di sostegno € 12.097,84 per il sig. F.P. ed € 12.097,84 per il sig. A.P. (cl.79);</p> <ul style="list-style-type: none"> - a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale € 60.241,56 per il sig. A.P, € 60.241,56 per il sig. S.P, .ed € 60.241,56 per la sig.ra R.P; - a titolo di danno non patrimoniale <i>iure proprio</i> per perdita del rapporto parentale € 325.354,84 per la sig.ra G.C. in proprio; - a titolo di danno non patrimoniale <i>iure proprio</i> per perdita del rapporto parentale € 267.939,27 per la sig.ra G.C.n.q. di ADS del sig. M.P; - a titolo di danno non patrimoniale <i>iure proprio</i> per perdita del rapporto parentale € 181.815,94 per il sig. F.P. ed € 181.815,94 per il sig. A.P.(cl.79); - 5.071,91a titolo di spese del procedimento di A.T.P. (stante l'avvenuta comunicazione da parte dell'Avv. Lauri di aderire al regime fiscale ordinario) - € 15.072,72 a titolo di spese legali del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. (stante l'avvenuta comunicazione da parte dell'Avv. Lauri di aderire al regime fiscale ordinario)
RAVVISATA	la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare, con il pagamento entro il termine di 120 gg., l'avvio di azioni esecutive in considerazione dell'avvenuta notifica del titolo in data 26.11.2024;
RILEVATO	che risulta opportuno rimettere copia della consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento innanzi al Tribunale di Palermo portante il numero di R.G. 21440/2019 alla Direzione Sanitaria di Presidio ed all'U.O. di Medicina Legale affinché, di concerto, pongano in essere le verifiche <i>de quibus</i> e relazionino in merito, per poi curare le eventuali attività legate all'obbligo di segnalazione del danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	dell' ordinanza repert. n. 7714/2024 R.G.n.15575/21 resa dal Tribunale di Palermo in data 24 ottobre 2024;
COMUNICARE	copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria di Presidio, affinché di concerto con l'U.O. di Medicina Legale, acquisite la relazione tecnica dufficio resa nel procedimento di istruzione tecnica preventiva pongano in essere le verifiche <i>de quibus</i> per poi curare le attività legate all'obbligo di denuncia;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti ai ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni subiti in cagione del decesso del paziente sig. V.P. e a titolo di spese di lite per i procedimenti di ATP ed ex art. 702 bis c.p.c,
AUTORIZZARE	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere ordinativi di pagamento di:

	- € 932.198,48 in favore dell'Avv. Francesco Lauri, giusta procura notarile in atti; - € 280.037,11 in favore della sig.ra G.C. n.q. di amministratore di sostegno del figlio sig. M.P.
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 1.212.235,59 sul conto 5.09.03.02.0101 anno 2024.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.